

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1449

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**L'ABBATE, LUPO, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI,  
GALLINELLA, GAGNARLI, PARENTELA, BUSTO, DAGA, DE  
ROSA, MANNINO, SEGONI, TERZONI, TOFALO, ZOLEZZI**

Modifiche al codice penale e alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di tutela degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

*Presentata il 30 luglio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico italiano è, anno dopo anno, sempre più a rischio. La piaga degli incendi, infatti, non sembra placarsi e il 2012, stando almeno ai dati provvisori rilasciati dal Corpo forestale dello Stato, si è concluso con circa 8.700 incendi che hanno interessato quasi 100.000 ettari di territorio, per il 52,5 per cento di aree non boschive. Un dato in continua crescita, purtroppo, e che si è arrestato solo nel 2010.

Come dichiarato espressamente dagli stessi organi deputati al controllo e allo spegnimento, l'afa può essere solamente uno dei fattori di rischio che svolge il

ruolo di moltiplicatore, ma dietro ogni incendio, dietro ogni fuoco, c'è la mano dell'uomo.

Nei soli primi otto mesi del 2012, il Corpo forestale dello Stato ha infatti denunciato a piede libero 288 persone (446 nel 2011, già raddoppiate in confronto al 2010) e arrestato sette piromani colti in flagranza di reato. Sul totale delle comunicazioni di notizie di reato emesse nel 2012 solo il 10 per cento si riferisce a eventi dolosi mentre il 90 per cento è in relazione ad eventi colposi.

Proprio per garantire che la « mano dell'uomo », ovvero i suoi interessi che vanno certamente contro il bene comune, sia svantaggiata e condannata la presente

proposta di legge intende estendere quanto stabilito dalla legge n. 353 del 2000, « Legge-quadro in materia di incendi boschivi », anche alle aree in cui sono presenti alberi monumentali e alberate di pregio, previsti dalla recente legge n. 10 del 2013 all'articolo 7.

L'articolo 1 amplia le finalità della previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la definizione stessa degli « incendi boschivi », il piano regionale, inglobando le operazioni di pulizia e manutenzione individuate dallo stesso, i contributi ai privati per le operazioni di pulizia e di manutenzione finalizzate alla prevenzione nonché, infine, le funzioni amministrative e in materia di divieti, prescrizioni e sanzioni.

L'articolo 2, invece, modifica le disposizioni del codice penale in materia di incendi boschivi e di danneggiamento seguito da incendi, prevedendo anche per chi cagiona un incendio nelle aree dove insistono gli alberi monumentali e le alberate di pregio la reclusione da quattro a dieci anni.

Con la presente proposta di legge, dunque, si mira ad estendere la normativa in materia di incendi boschivi anche a quei territori dove sono presenti gli alberi monumentali e le alberate identificati dall'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 in modo da scongiurare eventuali secondi fini volti più al mero profitto economico che alle esigenze agricole o turistiche legate a questo vero e proprio patrimonio del Belpaese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche alla legge 21 novembre 2000,  
n. 353).*

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « nazionale » sono inserite le seguenti: « e delle aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, »;

b) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « e su aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 »;

c) all'articolo 3, comma 3, lettera l), dopo la parola: « bosco », sono inserite le seguenti: « e delle aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 »;

d) all'articolo 4, comma 3, dopo la parola: « boscate » sono inserite le seguenti: « e ai proprietari delle tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ad esclusione dei giardini e dei parchi pubblici o privati »;

e) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: « ed i pascoli » sono sostituite dalle seguenti: « , i pascoli e le aree dove insistono le tipologie vegetazionali di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ».

## ART. 2

*(Modifiche al codice penale in materia di incendi boschivi e di danneggiamento seguito da incendio).*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo le parole: « propri o altrui » sono

inserite le seguenti: « ovvero nelle aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 »;

b) all'articolo 424, terzo comma, dopo la parola: « rimboschimento » sono inserite le seguenti: « aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 ».

